

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 1998/2014 REVERSE FLOATER"
di nominali Lire 300.000.000.000 - codice ISIN IT0001257333
REGOLAMENTO

Art. 1 - Importo e tagli

Il prestito obbligazionario denominato "Centrobanca 1998/2014 Reverse Floater" codice ISIN IT0001257333 per l'importo di Lire italiane 300 miliardi è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da n. 60.000 obbligazioni del valore nominale di Lire 5.000.000 ciascuna non frazionabile, accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e raggruppate in un unico certificato cumulativo rappresentativo dell'intera emissione. Le obbligazioni sono munite di n. 16 cedole di interesse annuali delle quali la prima è pagabile il 16 settembre 1999 e l'ultima il 16 settembre 2014. I titoli sono al portatore. A richiesta e contro rimborso delle spese possono essere resi nominativi e viceversa; le cedole restano sempre pagabili al portatore. A richiesta e contro rimborso delle spese gli obbligazionisti possono ottenere la consegna materiale di certificati rappresentativi delle obbligazioni nel taglio da una obbligazione o multipli.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Lire 5.000.000 cadauna.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 16 (sedici) anni, a partire dal 16 settembre 1998 e fino al 16 settembre 2014.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 16 settembre 1998.

Art. 5 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione il 16 settembre 2014, contro presentazione dei certificati. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito. Le obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

Art. 6 - Interessi

Dalla data di godimento, le obbligazioni fruttano interessi, calcolati con riferimento all'anno commerciale (30/360) conteggiati sul valore nominale del prestito e corrisposti annualmente il 16 settembre degli anni dal 1999 al 2014 compresi. La prima cedola pagabile il 16 settembre 1999 sarà dell'11,50% annuo, la seconda cedola pagabile il 16 settembre 2000 sarà del 7% annuo, la terza cedola pagabile il 16 settembre 2001 sarà del 6% annuo, la quarta cedola pagabile il 16 settembre 2002 sarà del 6% annuo. Le rimanenti dodici cedole, pagabili annualmente dal 16 settembre 2003 al 16 settembre 2014 saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$\text{Tasso annuo} = 15\% - (2 \times \text{Tasso Libor Lire 12 mesi} \times 365/360)$$

dove:

per "Tasso Libor Lire 12 mesi" si intende il parametro Libor (London Interbank Offered Rate) rilevato alla pagina "3740" del circuito TELERATE (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) due giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola. La cedola sarà arrotondata allo 0,01% o multiplo più vicino, ovvero in caso di equidistanza, al secondo decimale inferiore.

Qualora alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare il Libor, si farà riferimento alla media aritmetica delle quotazioni lettera della lira interbancaria a 12 mesi dichiarate operative per la stessa valuta da tre primarie banche operanti sulla piazza di Londra, alle ore 11 antimeridiane.

Le cedole pagabili dal 16 settembre 2003 fino a scadenza non potranno assumere valore negativo e non potranno essere superiori al 5,25%. Le cedole pagabili dal 16 settembre 2010 al 16 settembre 2014 non potranno essere inferiori al 3% (minimo garantito).

Art. 7 - Euro ridenominazione

Centrobanca avrà la facoltà, a partire dall'inizio della terza fase dell'Unione Economica Monetaria sancita dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, di ridenominare i titoli oggetto del prestito in Euro con le stesse regole previste per i titoli di stato della Repubblica Italiana.

Art. 8 - Luogo di pagamento degli interessi e rimborso delle obbligazioni

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la Monte Titoli S.p.A. per le obbligazioni dalla stessa amministrata e presso Centrobanca.

Art. 9 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 10 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni.

Art. 11 - Quotazione

Non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente e conseguiti i requisiti, verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa delle n. 60.000 obbligazioni rappresentanti il prestito.

Art. 12 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di Centrobanca sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 13 - Garanzia

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 14 - Legge regolatrice e Foro Competente

Si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.